



Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°70

Oggetto: Legge di Bilancio 2018 - Art.1, commi 358 e segg. – Trattamento tributario e previdenziale delle prestazioni sportive dilettantistiche –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 3-2018 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia



Roma,

Protocollo:

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 3

Oggetto: Legge di Bilancio 2018 - Art.1, commi 358 e segg. – Trattamento tributario e previdenziale delle prestazioni sportive dilettantistiche –

Stanno pervenendo alla Lega Nazionale Dilettanti, da parte di numerose proprie Associazioni e Società, richieste circa il comportamento da tenere nell'erogazione dei compensi sportivi loro resi, a seguito delle disposizioni recate dall'art. 1, commi 358 e segg., della Legge di Bilancio 2018.

Come è noto, il comma 358 in argomento prevede espressamente che “Le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individuate dal CONI, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa”.

L'art. 2, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 81/2015, stabilisce che per le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore di Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI, come individuati e disciplinati dall'art. 90, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non trova applicazione il disposto del comma 1, dell'art. 2, dello stesso d.lgs. n. 81, che stabilisce che dal 1° gennaio 2016 la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. In definitiva, con la norma in parola, è stato stabilito che alle collaborazioni sportive non si applica la disciplina dei redditi di lavoro dipendente.

Tanto premesso, in assenza di chiarimenti ufficiali da parte dei competenti Organi statali, non si ravvisa l'opportunità di modificare l'attuale comportamento in relazione ai compensi sportivi erogati dalle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche senza fine di lucro, dal momento che la norma recata dal comma 358 fa esplicito riferimento alle “prestazioni.....individuate dal CONI” e, pertanto, fintanto che il CONI stesso, con delibera del Consiglio Nazionale, non provvederà ad individuare le “prestazioni” medesime che dovranno essere assoggettate al regime delle collaborazioni coordinate e continuative, si ritiene che non dovrebbe essere operante la norma di cui al comma 358. Ne consegue che vanno comunicati al Centro per l'impiego e registrati nel Libro Unico del Lavoro soltanto i contratti di collaborazione coordinata e continuativa quali, ad esempio, quelli di carattere amministrativo e gestionale di natura non professionale resi in favore delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, nonché delle Federazioni Sportive Nazionali, delle



Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, di cui al comma 3, dell'art. 90, della legge n. 289 del 2002.

Resta, comunque, inteso che i compensi sportivi in argomento ivi compresi quelli derivanti da contratti di collaborazione coordinata e continuativa, se erogati da Associazioni e Società Sportive senza fine di lucro, riconosciute dal CONI, costituiscono, come espressamente previsto dal successivo comma 359, redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, mentre i compensi erogati da Società Sportive con finalità lucrative, riconosciute dal CONI, costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, del TUIR.

Ai fini previdenziali, i compensi sportivi in argomento erogati da Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche senza fine di lucro, riconosciute dal CONI, in quanto classificati redditi diversi, non sono assoggettabili a ritenute previdenziali e assistenziali.

Di contro, i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle Società Sportive con fine di lucro, riconosciute dal CONI, sono iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al Fondo Lavoratori dello Spettacolo istituito presso l'INPS; per i primi cinque anni, la contribuzione al predetto fondo pensioni è dovuta nei limiti del 50 per cento del compenso spettante al collaboratore.

Quanto sopra, beninteso, potrebbe anche essere oggetto di diversa interpretazione da parte dei competenti Organi statali, nel qual caso la Lega Nazionale Dilettanti provvederà tempestivamente a tenere informate le proprie società dell'evoluzione della questione.